Allegato A) al D. A. nº 83 del 4 marzo 2014

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO consorzifidi@regione.sicilia.it

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

(L.R. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni)

1.DISPOSIZIONI GENERALI	4
2.AMBITO DI APPLICAZIONE	
3.RICONOSCIMENTO STATUTI	6
4.MODALITÀ DI ACCESSO AI BENEFICI	
Beneficiari	
5.Fondi Rischi	12
6.AIUTI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI	
7.Controlli	
8.BILANCIO	
9.Convenzioni	
10.ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E PROCEDURE DI RECUPERO	

TERMINOLOGIA

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- 1. <u>"PMI"</u> indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma cooperativa, che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI, ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE 800/2008 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2. "Confidi" indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326 successive modifiche ed integrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. <u>"Tasso di riferimento"</u> determinato dalla Banca d'Italia ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) fino al 31/12/1998 dal 2004 determinato con provvedimento della Banca Centrale Europea;
- 4. <u>"Dichiarazione"</u> si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, integrato dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", e successive modifiche ed integrazioni .Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa;
- 5. "Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane" si intendono quelle in cui è esclusa l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 del 01.10.2004];
- 6. <u>"Legge regionale"</u> ove non espresso si intende la legge regionale 21 settembre 2005 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7. <u>"Mutuante"</u> si intende il soggetto che concede la garanzia. Nel caso in specie è il consorzio fidi riconosciuto ai sensi della presente legge;
- 8. <u>"Mutuatario"</u> si intende il soggetto che riceve la garanzia. Nel caso in specie è la singola impresa associata al consorzio fidi;
- 9. <u>"Comunicazione della commissione"</u> si intende la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20/6/2008;

1. Disposizioni generali

Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21/9/2005, n.11 e successive modifiche ed integrazioni, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari finali sono esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale, aderenti ai Confidi.

Premesso ciò a seguito della Comunicazione della Commissione il legislatore comunitario ha ribadito che nel caso di intervento pubblico a sostegno della concessione di garanzie l'aiuto deve essere rivolto al mutuatario e non al mutuante.¹

Si precisa che contributi di cui alla legge regionale 11/2005 potranno essere concessi anche in attuazione di quanto previsto dal QSN 2007-2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007-2013, adottato con

Comunicazione della Commissione

2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1

2.1. Osservazioni generali

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura n cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155/11

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3. Aiuti concessi al mutuante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

Decisione n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui al Decreto Presidenziale 31/12/2007, nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti CE:

- n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 210/1 del 31.7.2006;
- n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 210/25 del 31.7.2006;
- n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.U.E. n. L 371/1 del 27.12.2006 con le Rettifiche pubblicate sulla G.U.U.E. n. L 45/3 del 15/02/2007 che stabilisce le modalità di applicazione dei sopra menzionati regolamenti CE n. 1083/2006 del Consiglio n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I Confidi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 della L.r. n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui si applicano le presenti disposizioni, e le micro, piccole e medie imprese, beneficiari dei contributi sono soggetti al rispetto, in merito alle agevolazioni richieste, di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge in argomento, alle normative comunitarie sopra richiamate, alle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi" e successive modifiche ed integrazioni, delle singole normative comunitarie richiamate dai singoli avvisi, nonché a quanto disposto dal Piano di Comunicazione – P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – CC2007IT 161 011 - Decisione C (2007) 4242, approvato in data 9 gennaio 2008 e nel caso di contributi, erogati a valere sui fondi comunitari, i beneficiari saranno, ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n. 1828/2006, inclusi in un apposito elenco che comprenda la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.

I Confidi, altresì, saranno obbligati ad informare i partecipanti all'operazione che tale contributo rientra in un programma operativo cofinanziato dal FESR e sono obbligati ad osservare quant'altro previsto dal sopra menzionato regolamento CE n. 1828/2006.

Inoltre i Confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento, dovranno:

- effettuare un'attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari, prima di concedere qualunque forma di garanzia;
- prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
- concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane. Al riguardo si precisa che a seguito della comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie del 20.06.2008, le pmi costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà finanziaria;
- utilizzare in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l'importo pagato in vece del mutuatario inadempiente;
- conservare per un periodo di cinque anni (dieci nel caso di agevolazioni a valere su fondi comunitari) dalla data di concessione del beneficio tutti i documenti giustificativi.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni attuative si applicano ai Confidi, costituiti tra le micro piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi delle norme indicate nel paragrafo "Terminologia" delle presenti Disposizioni, nonché tra i liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.

Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente interventi in regime de minimis ai sensi del Reg. C.E. 1407/2013, nonché nei limiti dei rispettivi plafond disponibili dal Reg. C.E. 1535/2007 e Reg. C.E. 875/2007.

3. Riconoscimento statuti

Per l'accesso ai benefici di cui alla legge regionale gli istituti dei confidi interessati devono essere riconosciuti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della suddetta normativa per come successivamente modificato ed integrato.

L'istanza, a firma del legale rappresentante del confidi, deve essere indirizzata al Servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie e di garanzia" del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.

Il riconoscimento è adottato a termine dell'istruttoria prevista con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia.

Ai sensi di quanto espressamente richiesto dall'art. 5 ai fini del riconoscimento il Confidi deve risultare in possesso dei parametri dell'art. 3 della legge regionale e gli statuti devono espressamente prevedere:

- a) **la quota minima**, a carico della singola impresa consorziata, del concorso al fondo consortile o al capitale sociale;
- b) nel caso di adesione a Confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
- c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito;
- d) **l'obbligo di sottoposizione a verifica,** da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;

- e) **l'obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;
- f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

L'Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dall'acquisizione al protocollo informatico del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini regolate dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Documentazione da allegare ai fini del riconoscimento dello statuto:

- allegato SA copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- **allegato SB** dichiarazione, resa in conformità a quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, integrato dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", dal rappresentante legale del consorzio, come da schema in ultimo riportato.

Il consorzio dovrà, inoltre, produrre il bilancio redatto secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

4. Modalità di accesso ai benefici

Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni saranno disciplinate dagli appositi avvisi con l'allegata modulistica, predisposti dal Dipartimento Finanze e Credito.

Parametri -

A seguito delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni l'accesso alle agevolazioni può avvenire esclusivamente per i Confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni (il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni deve sussistere sia al momento della presentazione delle istanze da parte dei Confidi, che al momento della liquidazione del beneficio):

Anni	2008	2009	2010 e seguenti
Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento	2 per cento	1,5 per cento
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20 per cento	25 per cento	30 per cento

Il legislatore regionale, nel modificare l'art. 3 della L.R. 21 settembre 2005 n.11, ha previsto con legge n.2 del 4 gennaio 2014 pubblicata sulla GURS Supplemento Ordinario n.3 del 17 Gennaio 2014:

- "Il limite massimo del punteggio, di cui all'art.3 comma 5 ter della sopracitata legge, per il biennio 2013-2014, è fissato in 18".
- "A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, per i consorzi fidi costituiti prevalentemente da cooperative e loro consorzi, la somma dei punteggi prevista dal comma 5 ter dell'art.3 della L.R. 21 settembre 2005 n.11 è fissata in almeno 10 punti. Tale limite è innalzato di 2 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 14".

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	>6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garante	>400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	>=500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni operatività	>15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo garanzie controgarantite / importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	>= 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	>= 50%	4	>= 45%	3	> 40%	2	>= 35%	1
Ammontare garanzie concesse m euro	>= 20	4	>= 15	3	>= 12,5	2	>= 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	<= 1%	3	<= 1,2%	2	<= 1,4%	1
		SI				NO		
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		10				0		
Ambito operativo interprovincia-le		2				0		
Intersettorialità operativo		2				0	-	

Documentazione -

Tutte le documentazioni prodotte e debitamente firmate in modo leggibile dovranno riportare – a pena di inammissibilità – nome e cognome del firmatario ed il timbro dell'ufficio che ha prodotto l'atto.

Nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l'istanza nella quale è possibile reperire tale documentazione e venga dichiarata l'assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000, integrato dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 2 dicembre 2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183", nonché il D.A. 15.12.2011 pubblicato sulla G.U.R.S. n.54 del 30 dicembre 2011).

Nel caso di documenti originali, emessi dalla pubblica Amministrazione o da un pubblico ufficiale, gli stessi potranno essere prodotti in copia conforme all'originale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di atti prodotti dai Confidi, ad esempio il bilancio d'esercizio, la dichiarazione di conformità di tali atti potrà essere resa dai legali rappresentanti degli stessi Confidi.

Ai fini dell'istruttoria, per l'accesso ai benefici, le delibere di affidamento concernenti l'operazione finanziaria, oggetto di richiesta di agevolazione pubblica ai sensi della presente legge dovranno contenere i dati relativi all'individuazione dell'azienda ed all'operazione finanziaria oggetto della stessa richiesta. In particolare dovrà essere specificato la Banca che ha concesso il credito, la tipologia dello stesso credito e la sua durata. In ultimo, per quanto riguarda la garanzia occorre precisare:

Delibera di affidamento n. del......

Decorrenza della garanzia:
Fondo di garanzia da impegnare:
Percentuale di garanzia:
Fondo di garanzia da impegnare (*):
Percentuale di garanzia (*):

^(*) nel caso di operazioni cogarantite da più di un fondo

Beneficiari

I beneficiari sono i soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2005, aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

Si evidenzia al riguardo che, così come ribadito nella Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02 del 20.6.2008) nel caso dei regimi di garanzia statale, l'utilizzo di somme pubbliche

a sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari² si trovino in difficoltà finanziarie "una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza" e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade l'obbligo di effettuare tale valutazione - per gli interventi sostenuti da risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano considerate in difficoltà finanziaria.

A tal proposito il Confidi potrà non presentare la valutazione di rating a condizione che lo stesso abbia verificato l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [Gazzetta ufficiale C 244 del 01.10.2004] che definiscono i criteri attraverso i quali un'azienda è considerata in difficoltà finanziaria.

Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie PO-FESR 2007-2013 i Confidi presenteranno rating utili ai sensi della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20/6/2008".

Misurazione dell'aiuto -

Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di **garanzie**, (di cui all'art. 8 c. 2 lett. a della L.R.11/2005 e s.m.i.) il valore dell'aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già citato Reg. CE 1407/2013.

a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).

Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito .

La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 155/13

Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l'80 % dell'operazione assistita fermo restando i seguenti limiti:

- 500.000 euro, per i Confidi in possesso dei parametri di cui al c. 5 dell'art. 3 della legge;
- 1.500.000 euro, per i Confidi in possesso dei parametri di cui al c. 3 lett. b dell'art. 3 della legge;

b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto **interessi**, (di cui all'art. 8 c. 2 lett. b della L.R.11/2005 e s.m.i.) il valore dell'aiuto – essendo sovvenzione diretta – è pari al contributo erogato dall'Amministrazione regionale.

Sarà cura dei Confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

Prescrizioni - La concessione dei benefici – a pena di esclusione - è vincolata alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla trasmissione della seguente documentazione:

- copia del bilancio dell'esercizio precedente, relativo a quello per cui si richiede l'agevolazione, completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;
- il Confidi dovrà comunicare la presenza di analoghe richieste di agevolazioni pubbliche sullo stesso intervento e dovrà verificare il rispetto delle regole del cumulo previste dalla vigente normativa comunitaria;
- nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione si avvalga della moratoria di cui all'Accordo Interbancario sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali, di cui al D.A. n. 48 del 04/05/2010 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 14/05/2010 il confidi, sulla base del contenuto dell'attestazione bancaria, dovrà espressamente indicarne l'utilizzo da parte dell'azienda per tutto il periodo compreso nel relativo piano di ammortamento.

Si ribadisce, infine, l'obbligo dei Confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l'assenza di tale contabilità costituirà fattore ostativo all'erogazione dei contributi richiesti ai sensi della presente legge regionale.

5. Fondi Rischi

L'Assessorato regionale dell' Economia è autorizzato ad integrare i fondi rischi, costituiti presso i Confidi, per la prestazione alle imprese delle garanzie volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate. Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi - relativamente

all'apporto regionale - devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione.

Il legislatore ha previsto che il Confidi possa restituire le somme versate dai soci che fruiscono dell'integrazione dalla Regione restituendo al contempo la corrispondente quota regionale in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana.

Con maggiore esattezza l'art. 3 della legge regionale n. 11/05 è stato sostituito (L.R. 21/2008):

comma 1 bis "I Confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dagli eventuali perdite pro-quota, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica Dipartimento Finanze e Credito. Con decreto del Ragioniere Generale, su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al Confidi inadempiente.....".

Conseguentemente nel caso di restituzione al socio della parte dell'apporto originariamente versato da quest'ultimo, il Confidi sarà pertanto tenuto a versare la corrispondente quota integrata dalla Regione, comprensiva dell'ammontare degli interessi maturati e al netto delle eventuali perdite.

Pertanto, in esecuzione del richiamato dettato normativo l'Amministrazione procederà ad integrare il fondo rischi di cui al comma 1 del richiamato articolo anche con riferimento per le attività poste in essere negli anni 2006 e 2007 a condizione che i Confidi interessati dimostrino di non aver proceduto ad alcuna restituzione di somme alle aziende interessate dalla richiesta di integrazione come dovrà peraltro risultare dalla relazione annuale del CDA di cui al punto 9.

L'eventuale restituzione delle somme dovrà avvenire entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre - così come previsto dall'art. 3 comma 1 ter della legge regionale n. 21/08 - le somme afferenti al fondo rischi dei Confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.B. se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

Si ribadisce a tal proposito che le somme afferenti al fondo rischi dei Confidi di cui alla legge regionale n. 11/2005, sono utilizzabili esclusivamente per le aziende integrate cui viene imputato il conseguente aiuto e, inoltre, il Confidi dovrà produrre, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, una relazione contenente l'elenco nominativo delle aziende che fruiscono delle integrazioni

regionali nonché il posizionamento bancario di tali somme che dovranno avere una contabilità separata riscontrabile con gli istituti di credito e che potranno essere investite esclusivamente in titoli di stato o titoli comunque garantiti dallo Stato. La stessa relazione dovrà inoltre evidenziare l'eventuale restituzione ai soci della quota di fondo rischi su cui insisteva la quota di integrazione regionale.

Si fa presente, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.

Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale n. 21/9/2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Il legislatore regionale con L.R. 12/10, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese che fruiscono della garanzia del confidi, ha espressamente previsto che nessuna garanzia reale può essere richiesta per la quota di garanzia sostenuta dall'intervento pubblico.

Tenuto conto che l'intervento regionale opera in egual misura all'apporto al fondo rischi versato dal socio, il 50% della garanzia prestata dal confidi - se assistita dall'intervento regionale - non può essere gravata da garanzie reali.

Inoltre, al fine di contenere il costo massimo delle operazioni agevolate dai confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della presente legge gli importi sono determinati con decreto dell'Assessore dell'Economia sentite l'ABI Sicilia, l'Assoconfidi Sicilia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

6. Aiuti sotto forma di contributi in conto interessi

Il legislatore regionale, nel modificare l'art. 11 comma 1 bis della L.R. 21 settembre 2005 n. 11, ha previsto con legge n.2 del 4 gennaio 2014 pubblicata sulla GURS Supplemento Ordinario n.3 del 17 Gennaio 2014 che "per le operazioni finanziarie, accese nel 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contributo di cui al comma 1 è concesso, a procedura a sportello, successivamente all'erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per le operazioni rateali a medio e lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'art.5 della presente legge"..

Inoltre il legislatore regionale, nel modificare l'art. 11 comma 1 quater della sopracitata legge ha previsto con legge n.2 del 4 gennaio 2014 pubblicata sulla GURS Supplemento Ordinario n.3 del 17 Gennaio 2014 che " per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi

dell'art. 5 accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 ed in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto tra i soggetti aventi diritto. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi stabiliti con l'istituto di credito ed effettivamente pagati, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai confidi, è erogato per annualità e la relativa quota di beneficio ricade sullo stanziamento dell'anno fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le modalità d'attuazione della normativa introdotta saranno successivamente disciplinate negli appositi avvisi pubblici.

7. Controlli

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla legge regionale, l'Amministrazione regionale può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria o dal Confidi, in seno all'istanza di riconoscimento dei relativi statuti.

Tali controlli sono eseguiti direttamente mediante i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 10% dei Confidi riconosciuti), predisposto annualmente dal Dipartimento Finanze e Credito. Ove necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo l'Assessorato regionale dell'Economia può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uopo autorizzate.

L'Amministrazione, preliminarmente all'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, procederà all'acquisizione a campione delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati anche in sede di riconoscimento.

Il negativo riscontro (totale o parziale) in ordine al contenuto delle dichiarazioni rese e/o la violazione degli obblighi delle presenti direttive e delle norme richiamate dalle stesse verificati anche in sede di attività ispettiva, comporterà l'adozione del provvedimento di sospensione del riconoscimento dello statuto da adottarsi con le modalità di cui al paragrafo 3, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.

In tal caso il consorzio verrà invitato a produrre entro i termini indicati dall'ufficio, e comunque non superiori a 90 giorni dalla notifica della richiesta stessa, gli atti e/o le documentazioni finalizzate a comprovare il contenuto delle attestazioni e/o delle dichiarazioni rese.

In caso di mancato o parziale riscontro l'Amministrazione regionale adotterà con le modalità di cui al paragrafo 3 il provvedimento di definitiva revoca, fatte salve le norme amministrative e

penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.

I Confidi avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute del Collegio Sindacale e di eventuali criticità segnalate al consorzio dalla Banca d'Italia, entro i successivi 30 giorni.

Nell'ambito dell'attività di istruttoria e di controllo, l'Amministrazione regionale darà attuazione a quanto previsto negli eventuali protocolli di intesa sottoscritti con gli Uffici territoriali del Governo ed inoltre, prima dell'erogazione del contributo spettante, procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei confidi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 83 comma 3 lett. b del su citato decreto legislativo ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7 del D.L. 30.09.2005 n.203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n.248.

8. Bilancio

Preliminarmente, fermo restando quanto previsto da specifiche norme che consentono ai Consorzi fidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, si precisa, che le somme erogate dalla Regione Siciliana sono, comunque, sottoposte al controllo dell'ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei Confidi, l'obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate.

Consorzi fidi iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio, che dovrà essere redatto in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa, che il bilancio dovrà contenere espressamente la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili", dove vengono classificati i contributi di enti pubblici finalizzati all'incremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle garanzie in essere. In nota integrativa dovrà essere esplicitata la composizione della voce 141 con particolare riferimento all'ammontare delle somme regionali ed i relativi interessi maturati.

Le somme versate dai soci a fronte delle garanzie concesse, per le quali sussiste l'obbligo di restituzione a seguito dell'estinzione del finanziamento ricevuto, dovranno essere allocate nell'apposita voce di bilancio 111 "Depositi cauzionali soci".

Soltanto la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili" concorre alla formazione del patrimonio netto.

Nei conti d'ordine devono essere allocate: alla voce 10 tutte le garanzie rilasciate alla banca o agli istituti finanziatori per la percentuale a carico del Confidi; alla voce 11 le garanzie ricevute da soci o da enti di secondo grado, a copertura di obbligazioni assunte dalla cooperativa.

Consorzi fidi 107 TUB nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Nel caso di confidi di cui all'art. 107 T.U.B. si farà riferimento alle corrispondenti voci secondo lo schema di bilancio previsto per tali intermediari con specifico riferimento al principio IAS 20.

In particolare nella sottoriportata tabella 6 dovrà essere indicato l'ammontare del patrimonio di vigilanza quantificato secondo le vigenti disposizioni di Banca d'Italia.

Per entrambe le tipologie di intermediari finanziari nella relazione del CDA allegata al bilancio dovranno essere, altresì, indicati i dati riportati nelle tabelle di seguito schematizzate:

	Tabella 8 Movimenti fondi indisponibili C/Banche								
		disponibili 1/12/				Fondi indisponibili al 31/12			
Banche	per rischi in garanzia	per rischi in sofferenza	trasferimenti a sofferenza	prelievi definitivi	recuperi (*)	incrementi	rischi in garanzia	rischi in sofferenza	Totale
A									
В									
c									
D									
Totale									

*somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rtischi di garanzia. Eventuali differenze troveranno corrispondenza in altre poste del passivo

Tabella 9 Movimenti fondi rischi di garanzia				
ORIGINE	SALDO 31/12/XX	INCREMENTI	UTILIZZI*	SALDO 31/12/XI
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Contributi della Regione Siciliana				
Interessi maturati				
Interessi maturati sulla quota di pertinenza regionale				
Altri				
Totale				

^{*}la quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive du interventi in garanzia) sarà ripartita pro - quota

Il bilancio dovrà essere trasmesso in copia conforme all'originale, autenticato in ogni pagina dal legale rappresentante del Confidi, corredato dall'Allegato SB (in ultimo riportato) entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso, e dovrà contenere:

- relazione annuale del CDA dalla quale si evinca il rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili nonché la consistenza dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario;
- relazione sul pagamento effettuato dell'agevolazione sul conto interessi corrisposto alle imprese.

Si ribadisce, inoltre, che tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati.

Il mancato rispetto delle sopra richiamate prescrizioni costituirà causa di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale n. 21/9/2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Convenzioni

L'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005 è autorizzata ad affidare ai Confidi, in regime di convenzione, lo svolgimento delle attività relative alla concessione delle agevolazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i Confidi, infatti, dovranno essere disciplinati i compiti dei Confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

10. Attivazione della garanzia e procedure di recupero

Le procedure di recupero dovranno essere differenziate secondo le tipologie di finanziamento ed esattamente:

Per i finanziamenti rateali

In caso di inadempimento, relativo al rimborso del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà della perdita attribuita al fondo, comprensiva degli interessi maturati nel periodo decorrente fino ai 12 mesi successivi al verificarsi dell'inadempimento, termine, quest'ultimo, inteso come scadenza della prima rata/canone rimasta/o insoluta/o.

Per i finanziamenti non rateali

In caso di inadempimento relativo al rimborso del finanziamento non rateale, intendendosi con tale termine l'utilizzo di somme eccedenti il fido concesso dalla banca all'impresa beneficiaria per un periodo non superiore a mesi tre, e comunque in caso di revoca, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà del capitale entro fido ed i relativi interessi maturati a quella data.

Disposizioni generali

Per i finanziamenti assistiti da garanzia dei Confidi, cogarantiti o controgarantiti con fondi regionali, nazionali o comunitari l'Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, applica analoghe disposizioni operative, tempo per tempo vigenti, diramate dal MCC, gestore del fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi della L. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) e successive disposizioni attuative cui i Confidi dovranno attenersi.

Allegato SB

Il/la sottoscritto/anato/a ailcodice fiscale
domiciliato/a per la carica di legale rappresentante del confidi
sito in
telfaxcon la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48
del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità della presente dichiarazione, questo confidi decadrà dai benefici di cui alla
legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA

SEZIONE 1

- di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese a far data dal al n.......;
- che il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte è pari a;
- che l'ammontare dell'apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso è pari ad Euro......e che la sua attuale consistenza, anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi, è pari ad Euro....;
- che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato ed è pari ad Euro e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto pari ad Euro previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;

* * *

SEZIONE 2

1. che l'attività finanziaria minima del consorzio fidi è pari ad Euro..... (= voce 10 del bilancio "garanzie rilasciate");

2.	che il patrimonio netto comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili è pari ad Eu-
	ro;
3.	che il rapporto medio di utilizzo del fondo rischi negli ultimi tre esercizi è pari a%
	(=escussioni tabella 6/ammontare fondo rischi tabella 6 del bilancio);
4.	che la percentuale delle garanzie rilasciate sui finanziamenti a medio e a lungo termine) è pari a
	(= garanzie rilasciate su finanziamenti tabella 3/ finanziato tabella 1 del bilancio);
	* * *
	SEZIONE 3
a.	che il numero dei dipendenti del confidi è pari a;
b.	che il numero delle operazioni garantite è pari a(= tabella 2 del bilancio);
c.	che il numero di imprese associate è pari a(libro soci);
d.	che il numero di anni di operatività del consorzio è pari a (Atto costitutivo);
e.	che il rapporto tra l'importo delle garanzie controgarantite/ garanzie concesse è pari a
	(=tabella 5 del bilancio);
f.	che la percentuale delle garanzie concesse su affidamenti a medio e a lungo termine è pari a
	(= rapporto tra le garanzie rilasciate a medio e a lungo termine tabella 3 del bilancio/
	garantito tabella 1 del bilancio);
g.	che l'ammontare delle garanzie concesse è pari a (=tabella 5 del bilancio = voce 10
	del bilancio "garanzie rilasciate");
h.	che la percentuale di escussione rispetto alla garanzia in essere all'ultimo esercizio finanziario è
	pari a(= rapporto tra l'ammontare delle escussioni della tabella 6 /l'importo garantito
	nella tabella 5)
i.	che il consorzio è iscritto alla sezione 107 TUB al numero;
j.	che l'ambito operativo del consorzio è interprovinciale e che a tal fine dichiara che
	l'azienda n. Partita IVA, con sede in viaProvinciaed iscritta al
	ndel libro soci del consorzio;
k.	che l'ambito operativo del consorzio è intersettoriale e al tal fine dichiara che l'azienda
	P.IVAcodice ATECO è iscritta al libro soci del consorzio al nu-
	mero;
1.	che tutte le informazioni inerenti le voci di bilancio sono riscontrabili nel bilancio del consorzio
	allegato alla presente.

firmato L'Assessore per l'Economia Luca Bianchi